

---

CONSULENZA TRIBUTARIA E SOCIETARIA

Milano, 18 Gennaio 2018

A tutti i Clienti dello Studio  
LORO SEDI

**Circolare N. 1/2018**

**Oggetto: Termine per l'esercizio della detrazione dell'IVA sugli acquisti – chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.**

In data 17/01/2018 l'Agenzia delle Entrate, con la consueta tempestività, ha finalmente pubblicato la circolare n. 1/E avente ad oggetto *“La disciplina della detrazione dell'imposta sul valore aggiunto dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017”*.

A distanza di quasi 7 mesi dalla conversione in Legge del suddetto decreto, che ha messo in subbuglio imprese e studi professionali costringendoli ad una vera e propria “corsa alla registrazione della fattura” per non perdere il sacrosanto diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti, l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate fornisce una chiave di lettura *di buon senso* delle nuove disposizioni alla luce della giurisprudenza comunitaria in materia.

In estrema sintesi, l'Agenzia chiarisce che:

- 1) Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui risultano verificati i seguenti presupposti:
  - a. l'operazione si intende effettuata e, quindi, la relativa imposta diviene esigibile;
  - b. il committente/cessionario è venuto materialmente in possesso della fattura emessa dal fornitore.
- 2) L'annotazione della fattura di acquisto nel registro IVA acquisti, cui consegue il diritto alla detrazione dell'IVA, potrà pertanto essere effettuata soltanto a partire dal momento in cui si è ricevuta la fattura.
- 3) Laddove il documento non sia stato ricevuto tramite posta elettronica certificata o mediante altri sistemi che possano attestarne la ricezione, la data di ricevimento potrà emergere dalla corretta tenuta della contabilità da parte del cessionario o committente, che deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali ricevute.

**Pertanto, le fatture emesse dai fornitori nel corso del 2017 e ricevute nel 2018 potranno essere annotate regolarmente nel 2018 e partecipare alla liquidazione periodica del periodo in cui è avvenuta l'annotazione nel registro acquisti.**

L'Agenzia delle Entrate precisa che, in considerazione del fatto che i suddetti chiarimenti sono intervenuti in data successiva al 16 gennaio 2018 (data entro la quale effettuare la liquidazione periodica dell'IVA relativa al mese di gennaio), sono fatti salvi e **non** saranno **sanzionabili** i comportamenti, eventualmente difformi, adottati con riferimento a tale liquidazione. Nel documento di prassi ci si riferisce, in particolare, a quei soggetti passivi

Studio  
Colella  
Associato

che, avendo ricevuto entro il 16 gennaio 2018 fatture relative ad operazioni la cui imposta era divenuta esigibile nel 2017, hanno fatto concorrere l'imposta a credito alla liquidazione relativa al mese di dicembre del 2017.

**Di seguito si forniscono alcuni esempi pratici a chiarimento di quanto sopra**

<b>Data effettuazione ed emissione fattura</b>	<b>Data di ricevimento fattura</b>	<b>Data di registrazione</b>	<b>Liquidazione IVA</b>
10/12/2017	20/12/2017	31/12/2017	Dicembre 2017
10/12/2017	20/12/2017	15/01/2018	Dichiarazione annuale IVA anno 2017, entro 30/04/2018
10/12/2017	03/01/2018	15/01/2018	Gennaio 2018
10/12/2017	03/01/2018	04/01/2019	Dichiarazione annuale IVA anno 2018, entro 30/04/2019

Rimanendo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, è gradita l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

Studio Colella Associato



Giovanni Colella